



CITTÀ DI FIUMICINO
(Città metropolitana di Roma Capitale)

REGOLAMENTO

GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31 luglio 2020

Modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio comunale:

n. 10 del 15 marzo 2021

n. 48 del 27 ottobre 2023

Indice

Titolo I Disposizioni generali.....	3
Art. 1 Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 Definizione delle entrate comunali	3
Art. 3 Determinazione delle aliquote e delle tariffe	3
Art. 4 Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni.....	3
Art. 5 Funzionario Responsabile dei tributi locali	3
Art. 6 Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali.....	4
Art. 7 Attività di verifica e controllo.....	4
Art. 8 Sanzioni	4
Art. 9 Interessi.....	4
Art. 10 Estinzione per compensazione delle entrate tributarie.....	5
Art. 11 Contenzioso tributario.....	5
Art. 11-bis Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate ed all'incentivazione dei dipendenti	5
Titolo II Istituti deflativi del contenzioso	8
Art. 12 Diritto di interpello	8
Art. 13 Presupposti.....	8
Art. 14 Presentazione e contenuto dell'istanza	8
Art. 15 Esito dell'istanza.....	9
Art. 16 Efficacia della risposta all'istanza di interpello	9
Art. 17 Ravvedimento operoso.....	9
Art. 18 Autotutela in materia tributaria.....	10
Art. 19 Reclamo-mediazione.....	11
Titolo III Accertamento e riscossione coattiva.....	12
Art. 20 Riscossione	12
Art. 21 Accertamento esecutivo tributario	12
Art. 22 Accertamento esecutivo patrimoniale.....	12
Art. 23 Riscossione coattiva.....	12
Art. 24 Soggetti legittimati.....	12
Art. 25 Interessi moratori	13
Art. 26 Oneri di riscossione a carico del debitore	13
Art. 27 Spese di notifica ed esecutive	13
Art. 28 Importo minimo per l'esecutività dell'atto	13
Art. 29 Rateizzazione	14
Art. 30 Ingiunzioni di pagamento	15
Art. 31 Rimborsi.....	15
Art. 32 Importi minimi.....	15
Art. 33 Disposizioni finali.....	15

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta la disciplina generale delle entrate comunali, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dei principi fissati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le entrate patrimoniali proprie del Comune.
3. Le disposizioni del presente regolamento integrano quanto stabilito dai regolamenti delle singole entrate, ove vigenti. In caso di discordanza fra la disciplina del presente regolamento e quella dei regolamenti delle singole entrate, prevale quest'ultima in ossequio al criterio di specificità.

Art. 2

Definizione delle entrate comunali

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'articolo 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate, nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio; a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascun'annualità, ove ciò si renda necessario.

Art. 4

Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

Art. 5

Funzionario Responsabile dei tributi locali

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente viene designato un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. In particolare il Funzionario Responsabile:

- a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive gli avvisi di accertamento esecutivi, appone il visto di esecutorietà sui ruoli ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
- c) cura il contenzioso tributario;
- d) dispone i rimborsi;
- e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali

1. Sono responsabili delle entrate patrimoniali i Dirigenti, ai quali le entrate sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.
2. I responsabili delle entrate patrimoniali curano la pronta riscossione delle entrate ad essi affidate. Tengono sotto controllo l'andamento della gestione delle medesime, in relazione alle previsioni di bilancio, e comunicano tempestivamente al responsabile del Bilancio eventuali variazioni, verificatesi in corso di esercizio, tali da incidere sugli equilibri complessivi di bilancio.

Art. 7

Attività di verifica e controllo

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi, ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate. In particolare, il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.

Art. 8

Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste dalla normativa vigente e dai regolamenti di ogni singola entrata, laddove adottati.

Art. 9

Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale aumentato di due punti percentuali.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Art. 10**Estinzione per compensazione delle entrate tributarie**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può chiedere al Comune di compensarlo con somme versate in eccedenza per lo stesso tributo o per un tributo diverso in anni precedenti, senza interessi, e purché non sia intervenuta prescrizione del diritto al rimborso.
2. Il contribuente deve presentare, almeno 60 giorni prima della scadenza del pagamento, apposita richiesta di compensazione, in alternativa alla domanda di rimborso, contenente i seguenti dati:
 - dati anagrafici e codice fiscale;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - le somme versate in più negli anni precedenti, che si intendono compensare, distinte per anno d'imposta;
 - l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di prescrizione per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato in riferimento alla data della domanda di compensazione.
4. Il funzionario responsabile del tributo, effettuate le verifiche, adotta apposito provvedimento di rimborso in compensazione e lo comunica al contribuente.
5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo e nell'ipotesi di tributi non gestiti in economia dall'ente.

Art. 11**Contenzioso tributario**

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, ovvero al Dirigente responsabile del tributo.
2. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Art. 11-bis**Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI
al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate
ed all'incentivazione dei dipendenti¹**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:
 - a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali del Servizio preposto alla gestione delle entrate comunali;
 - b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo Servizio entrate, anche di qualifica dirigenziale.
2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Dirigenti competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni.

¹ Articolo introdotto dalla deliberazione consiliare n. 48 del 27 ottobre 2023.

3. Nel dare attuazione a quanto disposto al precedente comma 1, la disciplina di dettaglio deve essere adottata osservando i seguenti criteri generali:

- perseguimento dell'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti;
- ad ogni esercizio fiscale, da intendersi coincidente con l'anno solare, corrisponde una distinta ed autonoma quantificazione e maturazione della somma da imputarsi ai fini del potenziamento dell'ufficio entrate ed al trattamento economico accessorio del personale dipendente;
- per ogni esercizio fiscale è costituito un apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente, denominato "fondo per il potenziamento dell'ufficio entrate ed all'incentivazione del personale dipendente addetto direttamente o indirettamente all'accertamento tributario" (*o denominazione equivalente*);
- devono essere determinate la modalità di calcolo della quota da destinare al citato fondo, facendo riferimento al maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio precedente in seguito all'accertamento IMU e TARI ed alle definizioni contabili di accertamento contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- la destinazione della predetta quota alle finalità indicate avviene solamente laddove il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati nei termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000;
- l'importo complessivo imputato al citato fondo, come sopra determinato, è utilizzato nei limiti del 5% di cui una parte prevalente per finanziare il trattamento economico accessorio dei dipendenti, da attuarsi nel rispetto di quanto previsto in materia di contrattazione collettiva integrativa ai sensi degli artt. 40 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;
- per finanziarie il potenziamento delle risorse strumentali è imputato l'importo residuo del fondo non attribuibile al personale dipendente a titolo di trattamento economico accessorio, in ragione di quanto disposto al precedente punto e dei limiti imposti dall'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018 nonché, in generale, dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento a quella del personale;
- il trattamento economico accessorio è attribuibile ai soli dipendenti previsti nel progetto elaborato dall'ufficio preposto alla gestione delle entrate.
- nella gestione delle entrate si intende ricompresa anche l'attività di partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- nell'attribuzione e nella ripartizione tra i dipendenti comunali di quanto destinato al trattamento economico accessorio dovranno essere osservate le disposizioni, i principi ed i criteri contenuti nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni;
- devono essere definite le regole per l'individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari dell'incentivazione individuando i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale o titolari di posizioni organizzative, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del Servizio Entrate, nonché di quelle per la ripartizione dell'incentivo;
- l'erogazione del trattamento economico accessorio incentivante ai dipendenti dell'Ente è subordinata alla preventiva definizione di obiettivi di accertamento tributario ovvero connessi alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, nonché all'accertamento nell'esercizio successivo a quello di riferimento del loro raggiungimento certificato dagli organi competenti a ciò preposti,

precisando che gli incassi di riferimento su cui andrà calcolato l'incentivo, dovranno essere esclusivamente riferiti ad attività svolte dal personale interno, escludendo in ogni caso incassi derivanti dalle attività svolte dalla società affidataria del servizio di gestione dei tributi comunali;

- la quota parte residua da imputarsi al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate è utilizzata, attraverso l'adozione dei necessari atti di progettazione, programmazione ed attuativi, per finanziare l'acquisizione di software, di tecnologie, di apparecchiature, di servizi, di attività ausiliarie, e della conseguente necessaria formazione dei dipendenti, funzionali: (esempio: *all'efficientamento, al potenziamento, alla digitalizzazione, alla riqualificazione ed alla modernizzazione dell'attività di controllo fiscale e di riscossione; nonché alla strutturazione e potenziamento di servizi di assistenza, consulenza ed auditing fiscale, di semplificazione degli adempimenti tributari a favore dei cittadini e, più in generale, diretti al miglioramento ed alla distensione delle relazioni con i cittadini.*)”.

TITOLO II

ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

Art. 12

Diritto di interpello

1. L'interpello tributario è un'istanza che il contribuente può rivolgere al Comune sull'interpretazione di una disposizione tributaria, prima di adempiere all'obbligo tributario.
2. Ciascun contribuente può inoltrare al Comune istanza di interpello:
 - qualora vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla interpretazione di una norma tributaria o sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - in merito all'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.

Art. 13

Presupposti

1. L'istanza di interpello può essere presentata:
 - dai contribuenti;
 - dai soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. Il contribuente deve presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

Art. 14

Presentazione e contenuto dell'istanza

1. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante:
 - consegna a mano;
 - spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
 - presentazione per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata.
2. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e dei recapiti anche telematici, o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma, o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di legge di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
4. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
5. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza;

- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente non ha integrato l'istanza nei termini previsti dal comma 4 del presente articolo.
6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
7. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.

Art. 15

Esito dell'istanza

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente entro:
 - 90 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente per gli interpelli ordinari;
 - entro 120 giorni per gli interpelli "anti abuso".
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione.
3. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
4. Nel caso in cui il Comune ritenga di interesse generale i chiarimenti forniti, provvederà a pubblicarli sul sito internet del Comune.

Art. 16

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del richiedente, limitatamente al caso concreto e personale oggetto dell'istanza di interpello.
2. La mancata risposta del Comune entro i termini di cui all'art. 15, comma 1, equivale a condivisione dell'interpretazione o del comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità dalla risposta fornita dal Comune, ovvero dalla interpretazione sulla quale si è formato il silenzio dello stesso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare formalmente, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri del contribuente.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Art. 17

Ravvedimento operoso

1. Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare gli omessi, tardivi, parziali versamenti e le omesse, incomplete o infedeli dichiarazioni/denunce in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non

siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

2. La sanzione da applicare è pari:
 - allo 0,1% (1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo, se il versamento è eseguito entro 14 giorni dall'omissione (ravvedimento sprint);
 - ad 1/10 del minimo (1,50%), se il versamento è eseguito dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza (ravvedimento breve);
 - ad 1/9 del minimo (pari all'1,67%), se il versamento è eseguito dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza o dall'errore, (ravvedimento intermedio) ovvero, per le omissioni e gli errori commessi in dichiarazione, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - ad 1/8 del minimo (pari al 3,75%), se il versamento è eseguito dopo il 90° giorno di ritardo ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore (ravvedimento lungo o annuale);
 - ad 1/7 del minimo (pari a 4,29%) se il versamento avviene entro 2 anni dall'omissione o dall'errore (ravvedimento biennale);
 - ad 1/6 del minimo (pari al 5%) se il versamento è eseguito oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore (ravvedimento ultra-biennale);
 - ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
3. In tutti i casi previsti al comma precedente, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi, calcolati ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.

Art. 18

Autotutela in materia tributaria

1. Salvo che sia intervenuto giudicato di merito, il responsabile del tributo può procedere all'annullamento totale o parziale di un proprio provvedimento, ritenuto illegittimo, con atto motivato.
2. Il funzionario responsabile del tributo può procedere all'annullamento in autotutela anche in assenza di specifica istanza del contribuente, laddove si ravvisi l'infondatezza del provvedimento, come nei seguenti casi:
 - doppia imposizione;
 - errore di persona;
 - errore sul presupposto di imposta;
 - prova di pagamento regolarmente eseguito;
 - errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - sussistenza di requisiti per fruire di detrazioni e agevolazioni precedentemente negati;
 - errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Ente.
3. In alternativa, il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata, corredata della documentazione posta a sostegno della domanda.
4. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente non sospende i termini di proposizione del ricorso giurisdizionale.

Art. 19

Reclamo-mediazione

1. La mediazione tributaria, disciplinata dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 31.12.1992, n. 546, si applica alle controversie di valore non superiore a 50.000 euro – considerando il solo importo del tributo, senza sanzioni, interessi e eventuale accessorio – relative a tutti gli atti impugnabili: in tale ipotesi, il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. Sono escluse le controversie con valore indeterminabile.
3. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione. Si applica, altresì, la sospensione feriale dei termini processuali (dal 1 al 31 agosto).
4. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, l'ufficio competente - che, compatibilmente con la propria struttura organizzativa, è diverso e autonomo da quello che cura l'istruttoria degli atti impugnabili – può accogliere, anche parzialmente, o rigettare il reclamo, ovvero può formulare una proposta di mediazione, avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
5. Nell'ipotesi in cui le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale, o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, deve essere redatto apposito verbale, con l'indicazione degli importi dovuti dal contribuente e le modalità di pagamento.
6. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con il ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 546/1992.
7. La mediazione comporta il beneficio per il contribuente della riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo previsto dalla legge.
8. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Nelle controversie aventi per oggetto il rimborso di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

TITOLO III

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 20

Riscossione

La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e, per quanto non regolamentato, dai commi da 792 a 804 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 21

Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento tributari, con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro il termine decadenziale del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
2. Gli atti di cui al comma 1, decorso il termine per la proposizione del ricorso, costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 22

Accertamento esecutivo patrimoniale

1. Gli avvisi di pagamento, per la riscossione delle entrate patrimoniali, devono essere notificati entro i termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. Gli atti di cui al comma 1, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica, costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 23

Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dalla esecutività degli avvisi di accertamento tributario e degli avvisi di pagamento patrimoniali, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, indicato negli atti di accertamento e negli atti di pagamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1, comma 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

Art. 24

Soggetti legittimati

1. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - il Comune di Fiumicino;
 - l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
 - i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Art. 25**Interessi moratori**

1. Decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento della riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 26**Oneri di riscossione a carico del debitore**

1. Sono posti a carico del debitore gli oneri di riscossione, pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro.
2. Nel caso di affidamento della riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 27**Spese di notifica ed esecutive**

1. Sono a carico del debitore:
 - il costo della notifica degli atti che, nelle more dell'adozione di un decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, sono quelle previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012;
 - il costo dell'attivazione delle procedure esecutive (pignoramento presso terzi, pignoramento mobiliare, ...) e cautelari (fermo amministrativo di beni mobili registrati, ipoteca ...), ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie; nelle more dell'adozione di un decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, si applicano i decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, del Ministero dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie;
 - i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.
2. Nel caso di affidamento della riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 28**Importo minimo per l'esecutività dell'atto**

1. L'avviso di accertamento e l'avviso di pagamento notificati non acquistano efficacia di titolo esecutivo se emessi per somme complessivamente inferiori a 10 euro, anche derivante da più annualità.
2. Il debito rimane comunque a carico del contribuente e potrà essere recuperato con la successiva notifica degli atti, di cui al comma 1, che superano cumulativamente l'importo di 10 euro.

Art. 29

Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, su richiesta del debitore che si trovi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, autorizza la dilazione di pagamento delle somme dovute in rate, di regola mensili, di pari importo.
L'istanza deve essere presentata al Servizio competente, entro 60 giorni dalla notifica del titolo di pagamento, salvo i casi eccezionali dovuti ad esigenze sopravvenute.²
2. Il debitore, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva, dichiarerà – sotto la propria responsabilità – di trovarsi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, specificandone le cause. A supporto della dimostrazione dello stato di obiettiva difficoltà, alla richiesta di rateizzazione potrà essere allegato il modello ISEE corrente.
3. Il numero massimo di rate (mensili) concedibili è pari a 72, secondo il seguente schema:³
 - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
 - da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 ad euro 10.000,00: fino a trentasei rate mensili;
 - da euro 10.001,00 ad euro 20.000,00: fino a quarantotto rate mensili;
 - oltre i 20.001,00: fino a settantadue rate mensili.
4. Il responsabile dell'entrata, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 60 giorni dalla ricezione, con atto motivato può accogliere la richiesta di rateizzazione ovvero respingerla.
5. Sulle somme rateizzate verranno applicati gli interessi di mora di cui all'articolo 25, computati su base giornaliera.
6. Non si possono rateizzare importi inferiori ad euro 100,00, fatte salve eccezionali situazioni di particolare disagio economico, valutate dal responsabile dell'entrata.
7. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
8. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 12 rate mensili ulteriori rispetto al piano originario, salvo che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 8; la proroga non può essere concessa a chi sita usufruendo di un piano di rateizzazione di 72 rate mensili.⁴

² Comma così integrato dalla deliberazione consiliare n. 10 del 15 marzo 2021.

³ Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 10 del 15 marzo 2021.

⁴ Comma così integrato dalla deliberazione consiliare n. 10 del 15 marzo 2021.

Art. 30

Ingiunzioni di pagamento

Le disposizioni di cui agli articoli da 25 a 29 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 31

Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione che l'Amministrazione non può acquisire d'ufficio.
3. Il rimborso dei tributi versati e non dovuti deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
4. Il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di entrate patrimoniali deve essere richiesto entro il termine di prescrizione previsto per ciascuna di esse.
5. Il Comune procede al rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di tributi comunali entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 32

Importi minimi

1. Non si procede all'accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il responsabile dell'entrata non dà seguito alle istanze di rimborso.
4. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 33

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.